CAMERA DEI DEPUTATI N. 3111

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAFARELLI

Disciplina della proroga degli incarichi d'insegnamento nelle università

Presentata il 15 settembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si pone come obiettivo primario la proroga degli incarichi d'insegnamento di coloro che sono stati in servizio fino all'anno accademico 1992-93 e cioè fino al termine previsto dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, coincidente con l'avvenuto espletamento della seconda tornata dei concorsi liberi per professore associato. Detta proroga si rende necessaria per garantire la conservazione degli insegnamenti attivati, nel superiore interesse pubblico di assicurare il livello di funzionamento delle facoltà anche dopo il 31 ottobre 1993.

Del resto, qualora non si optasse per una soluzione del genere, si verificherebbe un grave danno per le università, le quali dovrebbero rinunciare a tutta una serie di insegnamenti tenuti per incarico, in certi casi da oltre venticinque anni, da professori che hanno meritato la stima degli studenti e del corpo docente, non potendo, allo stato, le facoltà provvedere alla copertura di tali insegnamenti con professori di ruolo di prima e seconda fascia oltre che per motivi logistici, soprattutto per motivi finanziari; né tali insegnamenti potrebbero essere coperti per supplenza, in assenza di una specifica richiesta di un posto di ruolo che difficilmente potrebbe essere assegnato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in un momento di grave crisi economica. Va aggiunto, poi, che, se dal 1980 ad oggi non è stato possibile, secondo l'originaria previsione del legislatore (vedi articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980), provve-

dere alla copertura con ruoli, in tutte le università italiane, dell'elevato numero di insegnamenti tenuti per incarico, quando con cadenza periodica si sono messi a concorso posti di ruolo di prima e seconda fascia, risulta inattuale e irrealizzabile che nel giro di pochi mesi gli oltre seicento professori incaricati stabilizzati possano essere sostituiti da professori di ruolo.

Di più, poi, c'è da rilevare che tali professori incaricati stabilizzati, che alla data del 31 ottobre 1993 dovessero essere fatti decadere ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, resterebbero comunque in servizio con mansioni diverse da quelle tipiche della funzione docente, in quanto a tutt'oggi non è stata data attuazione, nei fatti, alla disposizione dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 così come modificata dall'articolo 17 della legge n. 705 del 1985, relativa al passaggio ad altra amministrazione dei professori stabilizzati non più prorogabili.

L'aver previsto, nell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, il passaggio ad altra amministrazione del personale docente incaricato ha posto poi un ulteriore problema di correttezza giuridica: se è consentito al personale docente non di ruolo di « passare » nei ruoli dell'amministrazione pubblica, ciò sta a significare che comunque tale personale, che ha partecipato ad un concorso pubblico (quello di assegnazione dell'incarico), ha assunto una posizione nell'ambito dell'amministrazione pubblica di « ruolizzato », non più rinunciabile (di qui la necessità della proroga fino alla data del collocamento in pensione). Altrimenti non si potrebbe giustificare che nel nostro ordinamento sia consentito il passaggio nei ruoli della pubblica amministrazione di personale docente incaricato, senza che questi abbia partecipato allo specifico concorso relativo al posto che andrebbe a ricoprire.

La presente proposta di legge si propone, inoltre, di eliminare una palese disparità di trattamento che si è venuta a determinare tra i professori incaricati di tutte le università italiane e i professori incaricati delle università per stranieri di Perugia e di Siena.

A questi ultimi, destinatari della legge n. 204 del 1992, viene consentito di continuare a prestare, a domanda, l'attività svolta come figure ad esaurimento, mentre per tutti gli altri docenti incaricati tale possibilità è preclusa dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 che ha disposto, come già accennato, quale termine ultimo per la proroga degli incarichi l'espletamento della seconda tornata dei concorsi liberi a professore associato (e cioè il 31 ottobre 1993).

Trattasi di una manifesta disparità di trattamento che non trova alcuna giustificazione né di fatto né di diritto.

Né valga obiettare che l'esplicita previsione contenuta nella legge n. 204 del 1992 della « proroga a vita », a domanda, degli incaricati delle università per stranieri di Perugia e di Siena sarebbe giustificata dalla circostanza che tali due università statali sono ad ordinamento autonomo e speciale.

Una tale obiezione potrebbe risultare fondata qualora per dette università non fosse prevista per legge una dotazione organica di posti di professori di ruolo di prima e seconda fascia e di ricercatori. In siffatta ipotesi, così come accade attualmente per gli Istituti superiori di educazione fisica, sarebbe giocoforza continuare a prorogare gli incarichi di insegnamento, in assenza di altro tipo di personale docente. Per le università per stranieri di Perugia e di Siena l'articolo 4 della citata legge n. 204 del 1992 prevede invece, espressamente, una dotazione organica di posti di ruolo, così come del resto già prevedevano le leggi istitutive di tali università.

Ciò premesso, si rende quindi necessario, oltre che doveroso, rimuovere una tale situazione di disparità manifesta e dettare una normativa che ponga sullo stesso piano gli attuali docenti incaricati delle varie università italiane con gli incaricati

delle università per stranieri di Perugia e di Siena, onde evitare che si instauri un contenzioso amministrativo lungo e defatigante ovvero che la suesposta disparità di trattamento sia portata al vaglio della Corte costituzionale.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria della legge va osservato che trattasi di legge « a costo zero » o addirittura di legge « a risparmio », in quanto, qualora gli attuali incaricati fossero fatti decadere, continuerebbero a fruire del trattamento economico in godimento fino al passaggio ad altra amministrazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 705 del 1985.

Va rilevato poi, che, qualora questa proposta di legge non dovesse essere approvata, graverebbe a carico del bilancio delle università un doppio impegno di spesa: la corresponsione del trattamento economico in godimento agli attuali incaricati che praticamente continuerebbero ad essere pagati senza svolgere la funzione docente fino al passaggio ad altre amministrazioni, sulle quali graverebbero, comunque, i relativi trattamenti economici; ed il pagamento delle supplenze o addirittura delle retribuzioni per i posti di ruolo ai professori chiamati a coprire gli insegnamenti resi vacanti dalla decadenza degli attuali professori incaricati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al fine di garantire la conservazione degli insegnamenti già attivati per assicurare il connesso livello di funzionamento delle facoltà, i docenti in servizio in posizione di incarico fino al termine dell'anno accademico nel quale è stata espletata la seconda tornata di concorsi liberi per professore associato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 52, ottavo, undicesimo e dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, restano in servizio, a domanda, come figure ad esaurimento, mantenendo lo stato giuridico, il trattamento economico in godimento e l'insegnamento. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed ogni altra disposizione relativa ai professori incaricati stabilizzati.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3111
Lire 500